

ACCORDO ECONOMICO CCNL MATERIALI DA COSTRUZIONE
(Lapidei, Laterizi, Cemento) scaduto il 30 giugno 2025
CIRCOLARE ESPLICATIVA

Si porta a conoscenza delle aziende associate che Confapi Aniem e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno sottoscritto in data 23 ottobre 2026 l'ipotesi di accordo per la definizione della parte economica del CCNL scaduto il 30 giugno 2025.

Si forniscono qui di seguito le prime indicazioni operative, riservandoci di tornare sul testo dell'ipotesi di accordo per fornire ulteriori approfondimenti per quegli istituti che avranno decorrenza a partire dall'anno 2027 in avanti.

Adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° ottobre 2026

In relazione a quanto previsto dall'art. 25 del vigente CCNL, le parti hanno proceduto all'adeguamento dei minimi contrattuali a valere dal 1° ottobre 2026 (comprensivi di Contingenza, EDR e super minimo collettivo al parametro 100) di cui all'art. 25 del CCNL, come di seguito riportato:

LAPIDEI

Livelli	Par	TEM al 30/9/2026	Aumento 1/10/2026	TEM al 1/10/2026	Aumento 1/03/2027	TEM al 1/3/2026	Aumento 1/10/2027	TEM al 1/10/2027	Totale Aumenti
8	100	1.631,22 €	88,24	1.719,46 €	66,18	1.785,63 €	22,06	1.807,69 €	176,47
7	118	1.823,74 €	104,12	1.927,86 €	78,09	2.005,95 €	26,03	2.031,98 €	208,24
6	128	1.935,76 €	112,94	2.048,70 €	84,71	2.133,41 €	28,24	2.161,64 €	225,88
5	136	2.025,18 €	120,00	2.145,18 €	90,00	2.235,18 €	30,00	2.265,18 €	240,00
4	146	2.106,58 €	128,82	2.235,40 €	96,62	2.332,02 €	32,21	2.364,23 €	257,65
3	154	2.212,73 €	135,88	2.348,61 €	101,91	2.450,52 €	33,97	2.484,49 €	271,76
2	189	2.597,87 €	166,76	2.764,63 €	125,07	2.889,71 €	41,69	2.931,40 €	333,53
1	210	2.805,79 €	185,29	2.991,08 €	138,97	3.130,05 €	46,32	3.176,38 €	370,59

LATERIZI

Livelli	Par	TEM al 30/9/2026	Aumento 1/10/2026	TEM al 1/10/2026	Aumento 1/03/2027	TEM al 1/3/2026	Aumento 1/10/2027	TEM al 1/10/2027	Totale Aumenti
AS/ASQ	220*	2.788,46 €	186,03 €	2.974,49 €	137,50	3.111,99 €	8,09	3.120,08 €	331,62 €
A	185	2.424,73 €	156,43 €	2.581,16 €	115,63	2.696,79 €	6,80	2.703,59 €	278,86 €
B	151	2.071,44 €	127,68 €	2.199,12 €	94,38	2.293,50 €	5,55	2.299,05 €	227,61 €
CS	143	1.984,48 €	120,92 €	2.105,40 €	89,38	2.194,77 €	5,26	2.200,03 €	215,55 €

C	136	1.913,58 €	115,00 €	2.028,58 €	85,00	2.113,58 €	5,00	2.118,58 €	205,00 €
D	126	1.814,19 €	106,54 €	1.920,73 €	78,75	1.999,48 €	4,63	2.004,12 €	189,93 €
E	117	1.718,36 €	98,93 €	1.817,29 €	73,13	1.890,42 €	4,30	1.894,72 €	176,36 €
F	100	1.543,65 €	84,56 €	1.628,21 €	62,50	1.690,71 €	3,68	1.694,39 €	150,74 €

* nei confronti dei lavoratori inquadrati al livello ASQ continua ad essere riconosciuta anche l'indennità di funzione pari ad 51,65 euro

CEMENTO

Livelli	Par	TEM al 30/9/2026	Aumento 1/10/2026	TEM al 1/10/2026	Aumento 1/03/2027	TEM al 1/3/2026	Aumento 1/10/2027	TEM al 1/10/2027	Totale Aumenti
Area direttiva	210*	2.809,84 €	217,50 €	3.027,34 €	163,50 €	3.190,84 €	61,50	3.252,34	442,50 €
	188	2.569,11 €	194,71 €	2.763,82 €	146,37 €	2.910,20 €	55,06	2.965,25	396,14 €
	172	2.390,03 €	178,14 €	2.568,17 €	133,91 €	2.702,09 €	50,37	2.752,46	362,42 €
Area concettuale	163	2.292,65 €	168,82 €	2.461,47 €	126,91 €	2.588,38 €	47,74	2.636,11	343,47 €
	157	2.228,05 €	162,61 €	2.390,66 €	122,24 €	2.512,89 €	45,98	2.558,87	330,82 €
	149	2.138,02 €	154,32 €	2.292,34 €	116,01 €	2.408,35 €	43,64	2.451,98	313,97 €
Area specialistica	140	2.040,51 €	145,00 €	2.185,51 €	109	2.294,51 €	41,00	2.335,51	295,00 €
	134	1.975,10 €	138,79 €	2.113,89 €	104,33 €	2.218,21 €	39,24	2.257,46	282,36 €
	129	1.920,44 €	133,61 €	2.054,05 €	100,44 €	2.154,48 €	37,78	2.192,26	271,83 €
Area qualificata	121	1.830,81 €	125,32 €	1.956,13 €	94,21 €	2.050,34 €	35,44	2.085,77	254,97 €
	116	1.777,12 €	120,14 €	1.897,26 €	90,31 €	1.987,58 €	33,97	2.021,55	244,42 €
Area esecutiva	100	1.611,25 €	103,57 €	1.714,82 €	77,86 €	1.792,68 €	29,29	1.821,96	210,72 €

* nei confronti dei lavoratori inquadrati al livello Area direttiva 3 continua ad essere riconosciuta anche l'indennità di funzione pari a 41,32 euro

In relazione all'aumento contrattuale decorrente dall'1/10/2026, in caso di difficoltà operative nel rispetto della decorrenza prevista, le aziende dovranno procedere al relativo riconoscimento con la retribuzione del mese di novembre 2026, comprensiva di tutte le voci dirette e indirette sulla retribuzione.

Nella definizione degli aumenti decorrenti dal 1° ottobre 2026 si è tenuto conto della vacanza contrattuale per il periodo 30 giugno 2025 – 30 settembre 2026, pari a 14 mesi, per la cui copertura non è stato previsto alcun importo, realizzando in tal modo, rispetto ad altri rinnovi di settore, un minor costo sul montante salariale complessivo per le aziende che applicano CCNL Confapi Aniem.

Per suddetti aumenti relativi all'anno 2026, si ricorda che è possibile procedere, sussistendo le condizioni reddituali del lavoratore, all'applicazione della disciplina della tassazione agevolata



introdotta dall'ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025), finalizzata a sostenere l'adeguamento salariale al costo della vita (**Circolare Agenzia dell'Entrate 2/E del 24 febbraio 2026**).

Si ricorda pertanto che la normativa prevede **un'imposta sostitutiva** dell'**Irpef** e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente, nell'anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co-7).

In merito alla tassazione degli incrementi retributivi la circolare sopra richiamata, tra l'altro, ha precisato che:

- l'agevolazione riguarda gli **incrementi retributivi** derivanti da rinnovi previsti da contratti collettivi nazionali, **sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026**, e l'imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
- gli importi su cui si applica l'**imposta sostitutiva** sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta: le dodici mensilità e la tredicesima. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità;
- Gli aumenti contrattuali beneficiano dell'imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore.

Con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo allegata si è quindi proceduto alla definizione della parte economica del rinnovo del CCNL, rinviando ai successivi incontri l'accordo sulla parte normativa per la conclusione del negoziato in corso.